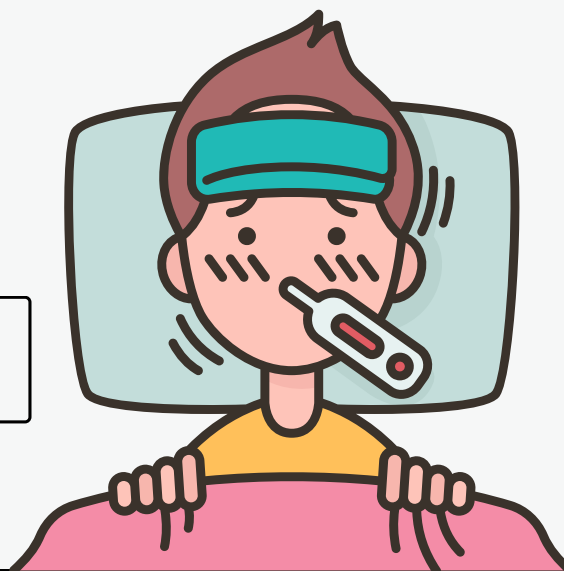




la
PILLOLA
va giù

LAVORATORI PUBBLICI: NUOVE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ PER LE VISITE MEDICHE

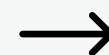
Cosa è cambiato?





La novità

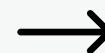
- La recente sentenza del TAR del Lazio (n. 16305 del 3 novembre 2023), ha annullato il decreto 17 ottobre 2017, n. 206 che stabiliva le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza per malattia, secondo i seguenti orari: tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
- L'INPS, sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, comunica, che a far data del [22 dicembre 2023](#), le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: **dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).**





Ricordiamo che ...

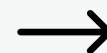
- Il controllo può essere effettuato su richiesta dal datore di lavoro o per iniziativa della stessa INPS fin dal primo giorno.
- **Durante gli orari di controllo, il lavoratore deve garantire la reperibilità presso l'indirizzo comunicato.**
- Qualora, durante le fasce di reperibilità, ci si debba allontanare dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi documentabili, si è tenuti a darne preventiva comunicazione all'azienda.





Gli obblighi del Lavoratore

- La malattia deve essere **certificata** dal **medico curante** o comunque da una **struttura sanitaria pubblica**.
- Deve essere comunicata **tempestivamente** all'ufficio competente **all'inizio della giornata lavorativa** o comunque prima dell'inizio del turno;
- E' **obbligatorio comunicare l'indirizzo** al quale si è reperibili per la visita di controllo.



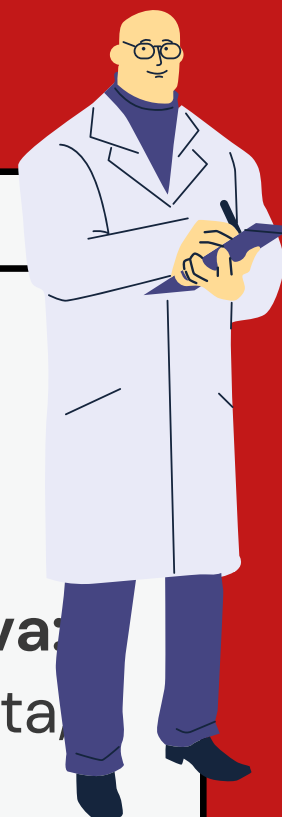


Gli obblighi del Lavoratore



- Qualunque mutamento della situazione iniziale deve essere comunicato all'amministrazione nei tempi più brevi possibili (es. cambio di indirizzo, prolungamento della malattia ecc.).
- La comunicazione può essere fatta anche tramite lo Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo dell'INPS che potete trovare a [questo link](#). **ATTENZIONE:** Questo servizio non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali in merito alle comunicazioni di cambio reperibilità dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.





Esenzioni dalla visita di controllo

Si tratta di motivazioni previste dalla normativa:

- a) gravi patologie che richiedono terapie salvavita;
- b) causa di servizio riconosciuta;
- c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;
- d) qualora ci si debba recare a visita medica, accertamenti specialistici o altri giustificati motivi documentabili.

Cosa fare se si è assenti alla visita di controllo?

Si è tenuti a recarsi alla visita ambulatoriale fissata dal medico fiscale.





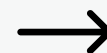
In caso di patologie gravi



In caso di patologie gravi **certificate che richiedano terapie salvavita** (esempio l'emodialisi o la chemioterapia), i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day hospital, di accesso ambulatoriale, la convalescenza post intervento, nonché i giorni di assenza dovuti agli eventuali effetti collaterali delle citate terapie, **sono esclusi dal conteggio delle assenze per malattia**.

In tali giornate, certificate dalla struttura o dal medico competente, il dipendente **ha diritto all'intero trattamento economico**.

Il periodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal **medico di medicina generale**.





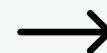
Rientro anticipato al lavoro e le ferie

Il lavoratore può rientrare al lavoro per **guarigione anticipata**, ma deve farsi rilasciare un certificato medico sostitutivo che attesti la fine dell'alterazione patologica.

La Malattia interrompe le ferie se superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o se comporta il ricovero ospedaliero.

Inoltre ...

Per quello che riguarda il **trattamento economico**, il **computo delle giornate di assenza per malattia** e la **conservazione del posto di lavoro**, si rimanda alla precedente pillola "La Malattia nel CCNL Sanità Pubblica" che potrete trovare a [questo link](#).





**Per ulteriori
chiarimenti o
informazioni
rivolgti alle
rappresentanze
FPCGIL**



Per tutti.

Tutti i giorni.

